CAMERA DEI DEPUTATI N. **2730**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANASSI, SERRACCHIANI

Modifica all'articolo 133 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato

Presentata il 4 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La presente proposta di legge modifica l'articolo 133 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, intervenendo sulla disciplina relativa al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato nei casi in cui la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia condannata alla rifusione delle spese nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 130 del citato testo unico, in materia di compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, dispone che « gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà ».

Il citato articolo 133, comma 1, del medesimo testo unico, in materia di pagamento in favore dello Stato, prevede inoltre che « il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ».

In forza del combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, quando, all'esito del procedimento, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, lo Stato agisce esecutivamente nei confronti

del soccombente al fine di recuperare l'intero importo liquidato giudizialmente. Al difensore della parte ammessa al patrocinio viene, invece, corrisposto un importo pari alla metà dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

Si tratta di una soluzione pregiudizievole nei confronti del difensore. Pertanto, per porre rimedio agli effetti prodotti dalla suddetta disciplina, la presente proposta di legge prevede che il difensore possa dichiarare di rinunciare alla liquidazione del compenso a carico dello Stato e, conseguentemente, agire nei confronti della parte soccombente per il recupero dell'intero importo determinato nel provvedimento giudiziale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 133, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente periodo: « , salvo il caso in cui il difensore della parte ammessa depositi la dichiarazione di rinunzia alla liquidazione del compenso nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso; in tale caso, il credito nei confronti della parte soccombente si intende ceduto dallo Stato in favore del difensore medesimo con diritto dello stesso ad agire in via esecutiva quale antistatario, previa notificazione alla parte soccombente di copia autentica della dichiarazione di rinunzia alla liquidazione del compenso ».

19PDL0173120